

Infostudio

Marzo 2020

Le misure previste dal DL "Cura Italia"

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla misure e incentivi economici introdotti con l'emanazione del DL n.18/2020 "Cura Italia rubricato "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Gli allegati da consultare:

Il DL "Cura Italia"	2
<i>Il DL "Cura Italia"</i>	<i>9</i>
<i>Il DI 9/2020</i>	<i>12</i>
SCHEDA PRATICA	16

Il DL "Cura Italia"

Il Governo ha attuato un nuovo decreto legge, il "Cura Italia", contenente misure economiche destinate a famiglie, imprese e lavoratori per fronteggiare l'emergenza che sta interessando il territorio nazionale a causa del Covid-19. Analizziamo le disposizioni del DL n.18/2020.

Art. 49**Fondo centrale di garanzia PMI**

- c.1** **Fino al 18 dicembre 2020** (9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) si applicano le seguenti misure:
- a) **la garanzia** è concessa a **titolo gratuito**;
 - b) **l'importo massimo** garantito per singola impresa è elevato a **5 milioni di euro**;
 - c) per gli interventi di **garanzia diretta**, la percentuale di **copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro**. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
 - d) sono **ammissibili** alla garanzia del Fondo anche **operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo.
 - e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;
 - f) **allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento**, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
 - g) la valutazione per l'accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo "andamentale" consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
 - h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
 - i) la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;
 - j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può

	<p>essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;</p> <p>k) sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;</p> <p>l) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;</p> <p>m) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;</p> <p>n) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.</p>
c.2	Viene esteso anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI .
c.3	L'impiego delle risorse del Fondo viene esteso per le garanzie di portafoglio nonché ai portafogli di minibond.
c.4	Gli operatori di microcredito, in possesso del requisito di PMI beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.
c.5	Microcredito – Il finanziamento non deve essere di ammontare superiore a 40.000 euro.
c.6	Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo.
c.8	Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di in favore delle imprese agricole e della pesca.

Art. 54 Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"

Tale Fondo di solidarietà consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

c.1 **Fino al 18 dicembre 2020** (9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto) si applicano le seguenti misure:

- possono accedere al Fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

c.2 Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito per i mutui prima casa, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospendere il pagamento delle rate, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Art. 55**Misure di sostegno finanziario alle imprese**

c.1 Per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, viene introdotta la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del **TUIR**, e
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Non rilevano i limiti (80 per cento) di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono.

A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Allo stesso tempo è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio e avviene alla data della cessione dei crediti.

Dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più:

- portare in compensazione dei redditi le perdite,
- né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.

c.2	<p>I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione; • ceduti; • chiesti a rimborso. <p>I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP.</p>
c.3	<p>Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta devono esercitare l'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.</p> <p>L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.</p>
c.4	<p>La conversione delle DTA non risulta applicabile alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 267/1942, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs 14/2019.</p>
c.5	<p>Si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.</p>
c.6	<p>La trasformazione non è applicabile alle cessioni di crediti effettuate tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile oppure alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.</p>

Art. 56**Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19**

c.1	<p>La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia</p>
c.2	<p>Le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; • per i prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 i contratti sono prorogate alle medesime condizioni; • il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
c.3	<p>Le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.</p>
c.4	<p>Possono beneficiare di tali le Imprese che al 17 marzo 2020 non siano non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".</p>

c.5	La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.
c.6	Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese ("il Fondo"). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.
c.8	L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> • l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); • il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); • l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020.

Art. 57**Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza**

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

La disposizione consente:

- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo Stato, di concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

L'attuazione in termini operativi della disposizione – sul fronte dei finanziamenti concretamente garantibili – potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite dall'emergenza e del sistema bancario.

Art. 58**Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81**

Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del DL.251/81, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 394/81, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Art. 64**Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

- | | |
|------------|--|
| c.1 | Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene introdotto un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo |
|------------|--|

	massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.
c.2	Entro il 17 aprile 2020 con apposito decreto del MISE verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
Art. 65	Credito d'imposta per botteghe e negozi
c.1	Ai soggetti esercenti attività d'impresa è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).
c.2	La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020.
Art. 66	Incentivi fiscali per erogazioni liberali per il sostegno dell'emergenza da Covid-19
c.1	Le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% . La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro .
c.2	Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Art. 67	Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
c.1	Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Per lo stesso periodo è prevista la sospensione dei termini entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di istanze di interpello. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze. Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini: <ul style="list-style-type: none"> • in materia di ammissione all'adempimento collaborativo, • in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, • in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale in materia di interpello per attività di ricerca e sviluppo.
c.2	Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta e per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal 1°giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata
c.3	Sono sospese dall'8 marzo al 31 maggio 2020 le attività consistenti nelle risposte alle istanze, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze di accesso a dati e documenti. Tale disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza.

c.4	La disposizione stabilisce dunque una proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
------------	--

Art.68	Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
---------------	--

c.1	Tale articolo prevede la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 , derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 del DL n. 78/2010). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Viene, altresì, prevista l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015.
c.2	Le disposizioni precedenti si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'Unione Europea e della connessa IVA all'importazione (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies del DL n. 16/2012), alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
c.3	Viene differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "rottamazione-ter", nonché del termine del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata c.d. "saldo e stralcio".
c.4	Vengono differiti i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Art.69	Proroga versamenti settore giochi
---------------	--

c.1	Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) e lett. b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020. Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese , mentre l'ultima rata dovrà essere corrisposta entro il 18 dicembre 2020 .
c.2	Il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo (di cui all'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii.) non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività delle sale, sospensione disposta in relazione all'emergenza sanitaria in atto e per tutta la sua durata.
c.3	Viene prorogata di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento di tutte le attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per le stesse ragioni, la

norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Il DL "Cura Italia"

A causa delle misure restrittive adottate sul nostro territorio, il DL "cura Italia" sospende i termini per gli adempimenti e di alcuni versamenti, rimodulando così il calendario fiscale. Vediamoli nel dettaglio.

Nuovo calendario fiscale		
Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Versamenti nei confronti della PA: IVA, ISI, Ritenute alla fonte, Tassa vidimazione libri sociali, contributi INPS e Gestione separata INPS, premi INAIL	16 marzo	20 marzo
Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. TUTTI I CONTRIBUENTI	tra l'8 marzo e il 31 maggio	30 giugno
Rata rottamazione ter TUTTI I CONTRIBUENTI	28 febbraio	1° giugno (il 31 maggio è domenica)
Rata saldo e stralcio TUTTI I CONTRIBUENTI	31 marzo	
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, IVA, contributi INPS e premi INAIL. Esclusivamente: → esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente	Dall'8 marzo al 31 marzo	un'unica soluzione entro il 1° giugno (il 31 maggio è domenica) rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio
Sospensione versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. Esclusivamente: → esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.	Dall'8 marzo al 31 marzo	

<p>Non assoggettamento alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso</p> <p>Esclusivamente soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente ➔ che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 	<p>tra il 17 e il 31 marzo</p>	
<p>Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL</p> <p>Esclusivamente per i soggetti indicati in calce*:</p>	<p>Dal 21 febbraio al 30 aprile</p>	
<p>Iva</p> <p>Esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ imprese turistico recettive ➔ agenzie di viaggio e turismo ➔ tour operator ➔ * 	<p>dal 1 al 31 marzo</p>	
<p>Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL</p> <p>Esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ➔ nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. 	<p>Dal 21 febbraio al 31 maggio 2020</p>	<p>un'unica soluzione entro il 30 giugno rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno</p>
<p>Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP); • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. <p>TUTTI I CONTRIBUENTI</p>	<p>dall'8 marzo al 31 maggio 2020</p>	<p>un'unica soluzione entro il 30 giugno</p>

*

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei seguenti Comuni:

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'

rimane fermo quanto disposto con il decreto del MEF del 24 febbraio 2020.

Adempimenti sospesi SOLO CONTRIBUENTI PRIME ZONE ROSSE		
Adempimento	Scadenze 2020 (ante sospensione)	Scadenze 2020 (post sospensione)
Rata rottamazione ter	28 febbraio	un'unica soluzione

IVA riferita al mese di febbraio 2020, dell'ISI e dell'IVA sugli apparecchi da intrattenimento	16 marzo	entro il 1° giugno (il 31 maggio è domenica) rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio
Rata saldo e stralcio	31 marzo	
Elenchi Intra mensili delle cessioni di beni - servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio - febbraio	rispettivamente il 25 febbraio e il 25 marzo	entro il 30 aprile
L'invio telematico dei dati delle LIPE IVA relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2019 e al quarto trimestre 2019	2 marzo	
L'invio telematico CU 2020	9 marzo	

Sospensione versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile

- ➔ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- ➔ avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- ➔ atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- ➔ atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;

La scadenza di tali versamenti è prorogata al **1° giugno 2020**.

II DI 9/2020

Per completezza informativa, si ricorda che già con il DL n.9/2020 il calendario fiscale in tutto il territorio nazionale aveva subito qualche modifica, riportata nella tabella seguente.

Nuovo calendario fiscale		
Adempimento	Scadenze 2020 (ante modifica)	Scadenze 2020 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)	28 febbraio	31 marzo
Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	9 marzo	31 marzo

Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	15 aprile	5 maggio
Termine di presentazione del modello 730 precompilato	23 luglio	30 settembre



ATTENZIONE! - resta invariato il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria, previsto per lo scorso 31 gennaio 2020.



L'articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l'altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall'articolo 8

49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)	85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
49.32.10 - trasporto con taxi	85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...	85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.	85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri	85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	85.52.01 - corsi di danza
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri	85.52.09 - altra formazione culturale
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter	85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus	85.59.10 - università popolare
55.10.00 - alberghi	85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
55.20.10 - villaggi turistici	85.59.30 - scuole e corsi di lingua

55.20.20 - ostelli della gioventù	85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
55.20.30 - rifugi di montagna	85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
55.20.40 - colonie marine e montane	85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole	88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	90.01.01 - attività nel campo della recitazione
55.90.10 - gestione di vagoni letto	90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
56.10.11 - ristorazione con somministrazione	90.02.02 - attività nel campo della regia
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie	90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti	91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
56.10.42 - ristorazione ambulante	91.02.00 - attività di musei
56.10.50 - ristorazione su treni e navi	91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
56.21.00 - catering per eventi, banqueting	91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
56.29.10 - mense	92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale	92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina	92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica	93.11.10 - gestione di stadi
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri	93.11.20 - gestione di piscine
77.21.01 - noleggio di biciclette	93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)	93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative	93.12.00 - attività di club sportivi

77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale	93.13.00 - gestione di palestre
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri	93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting	93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...	93.19.92 - attività delle guide alpine
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio	93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
79.12.00 - attività dei tour operator	93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio	93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici	93.29.30 - sale giochi e biliardi
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere	93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.	94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...	96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari	96.04.20 - stabilimenti termali
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie	96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie
85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei	

SCHEDA PRATICA

La procedura e la documentazione necessaria per accedere al credito d'imposta previsto per gli affitti negozi categoria C1?

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).

La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020.

Occorrerà attendere i codici tributo ed altre eventuali indicazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Una azienda agrituristica con dipendenti rientra tra le imprese che possono beneficiare dello spostamento dei contributi e delle ritenute?

Certamente. L'articolo 61, comma 2 lettera e) prevede la sospensione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL per soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub in scadenza dal 21 febbraio al 30 aprile, che andranno poi effettuati o in un'unica soluzione entro il **1° giugno 2020** (il 31 maggio è domenica) o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili **a decorrere dal mese di maggio**.

Una società che svolge l'attività di palestra ed estetica come si deve comportare per i versamenti? quelli dell'estetica non sono sospesi?

Esatto. L'articolo 61 del DL n.18/2020 prevede la sospensione dei seguenti versamenti per i soggetti che gestiscono palestre:

- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL in scadenza dal 1 al 31 marzo da effettuare o in un'unica soluzione entro il **30 giugno** o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili **a decorrere dal mese di giugno;**
- Versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo da effettuare o in un'unica soluzione entro il **1° giugno** (il 31 maggio è domenica) o mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili **a decorrere dal mese di maggio.**

Per i soggetti che gestiscono attività di estetica è prevista la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. Tali adempimenti andranno effettuati entro il 30 giugno 2020.